



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 27/02/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2004, n. 122

Art. 10 Legge 475 del 2/4/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione nel Comune di Palagianello (Ta) ASL TA/1 da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Dirigente Responsabile dell' Ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 1063 del 24 luglio 2001, pubblicata sul BURP n. 117 del 2 agosto 2001, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Taranto, relativa ai bienni 1997/98 - 99/00, in base all'art.1 della legge 362/91;

Con detto provvedimento 1063/01, nel Comune di Patagianello (TA) nel biennio 1997/98 è stata istituita la 2^a sede farmaceutica. Tale situazione è stata confermata, sempre con il su menzionato provvedimento, anche per il biennio 1999/2000.

Questo Assessorato, con nota prot. 24/15078/6 del 17 luglio 2003, nel notificare il su citato provvedimento n. 1063/01, ha chiesto al Comune di Palagianello (TA), ai sensi dell'art. 9 della legge 2 agosto 1968 n. 475, di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione di detta sede farmaceutica;

Il Comune di Palagianello (TA), con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 15 settembre 2003, trasmessa con nota prot. 7157 del 16/9/2003, ha manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della Legge 475/68;

L'Assessorato, con nota prot. 24/18641/6 del 30/9/03, nel prendere atto della volontà espressa dal Comune, ha chiesto l'adozione di idoneo provvedimento consiliare circa le modalità di gestione della 2^a sede farmaceutica.

Il Comune di Patagianello a tal proposito, con nota prot. 9691 del 30 ottobre 2003, ha trasmesso la delibera del C.C. n 33 del 17 ottobre 2003, con la quale ha espresso la volontà di gestire la farmacia comunale attraverso la costituzione di S.p.A a capitale maggioritario privato nella misura del 70%, riservando al Comune la quota del 30%, ed approvava lo statuto, lo schema di atto costitutivo e la relazione di stima del Dirigente UTC, ai sensi di quanto disposto dal DPR 16 settembre 1996 n. 533 e dall'art. 116 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Con la stessa nota, ha inviato la Determinazione Dirigenziale n. 376/136 del 20/10/03, avente per oggetto: approvazione dell'avviso pubblico ed indizione gara pubblica per la scelta del socio privato di maggioranza della "farmacia comunale di Palagianello" S.p.A

Di seguito, con nota prot. n. 12078 del 10/12/03 ha inviato la Determinazione n. 439/159 del 10/12/2003

concernente l'approvazione degli atti per la scelta del socio privato di maggioranza nella "Farmacia comunale di Palagianello S.p.A" e la contestuale nomina del farmacista vincitore.

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere detta richiesta, precisando che il Comune dovrà attivare la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione in tempi brevi, pena la decadenza che sarà eventualmente proposta alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 113 del T.U. LL SS n. 1265/34.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto autorizzativo.

La spesa derivante dal presente atto rientra nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnate o da assegnare a ciascuna Azienda sanitaria regionale.

Il Dirigente

Ufficio Assistenza farmaceutica

Dott. Enrico Manno

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97, lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Palagianello (TA), ASL TA/1, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 2^a sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire dallo stesso Comune come richiesto in regime di economia e, precisamente attraverso la costituzione di S.p.A a capitale maggioritario privato nella misura del 70%, riservando al Comune la quota del 30%.

Di disporre che il Comune di Palagianello (TA), dovrà attivare la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione in tempi brevi, pena la decadenza che sarà eventualmente proposta alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 113 del T.U. LL SS n. 1265/34.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94

di provvedere, a cura del Settore Sanità, alla notifica del presente provvedimento alla ASL TA/1 competente territorialmente, ed al Comune di Patagianello (TA).

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
